



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPARI, MONTANI, BAGNAI, SAVIANE, SIRI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFÀ, SAPONARA, SBRANA, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2019

Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere lo « scontrino parlante » per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre la possibilità di emissione dello « scontrino parlante » per la vendita di beni e prestazioni di servizi pagati in denaro contante, garantendo in ogni caso il sistema di tracciabilità, non più esclusivamente attraverso lo strumento del pagamento elettronico o della fattura.

Nel commercio l'utilizzo del contante come mezzo di scambio ha sempre rappresentato un valido e pratico strumento, e non ha senso definire il contante come un mezzo di pagamento destinato ad estinguersi con lo scopo di combattere la cosiddetta evasione fiscale. Dobbiamo tener presente che eventuali evasori del fisco possono procedere illecitamente tramite pagamenti elettronici, infatti la maggior parte di evasione di capitale non viene fatta tramite denaro contante bensì con l'utilizzo di falsificazioni contabili. Per combattere l'evasione fiscale non è necessario limitare l'uso del contante ma fare in modo che la libertà di scelta nei pagamenti e la legalità procedano di pari passo. Si potrebbe così considerare l'emissione obbligatoria del cosiddetto « scontrino parlante » definito come quel metodo di pagamento che, conservando un'impostazione simile al più utilizzato scontrino fiscale, evidenzia la natura, la quantità e il prezzo dei prodotti acquistati, associato al codice fiscale dell'acquirente del bene o del servizio. In questo modo l'individuo avrà la possibilità di sentirsi libero di pagare con il denaro contante, di cui rimarrebbe comunque la tracciabilità.

Il sistema di tracciabilità in Italia è stato introdotto con lo scopo di contrastare l'evasione fiscale e le operazioni di riciclaggio da parte della criminalità organizzata. Un me-

todo di controllo al quale il Governo Monti ha scelto di accompagnare anche un limite di utilizzo del denaro contante, introdotto per la prima volta attraverso il decreto « Salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011) che aveva fissato la soglia di utilizzo ad un massimo di 1.000 euro. Con la legge di stabilità 2016, il governo Renzi non ha cancellato questo limite ma si è limitato a triplicare l'ammontare di tale soglia, portando il limite di utilizzo del contante a 2.999,00 euro. Sopra tale cifra sono soggetti al pagamento tracciabile tutti i pagamenti effettuati tramite bonifici, moneta elettronica o assegni nominativi. Tale limite all'uso di contanti è stato previsto nell'ambito della normativa antiriciclaggio per evitare che attività criminali o illecite possano trarre vantaggio dall'impossibilità di ricostruire i movimenti di denaro contante. L'attuale legge di bilancio ha confermato tale limite a 3.000 euro.

Ad oggi questa limitazione all'utilizzo del denaro contante non si è rivelata in alcun modo una misura utile né tantomeno efficace nella lotta all'evasione fiscale, per una serie di diversi motivi: innanzitutto perché danneggia l'economia locale, che è il vero motore dell'energia produttiva della nostra nazione, e inoltre perché rappresenta anche una grave violazione della libertà dei cittadini, che si trovano privati della facoltà di scegliere quale tipo di supporto utilizzare per la gestione dei propri risparmi.

L'opinione pubblica è diffidente verso questo genere di limitazioni e non solo in Italia. Una ricerca condotta nel 2017 dalla Commissione europea ha mostrato infatti che il 94,94 per cento dei cittadini dell'Unione europea era contrario all'introduzione

di restrizioni sui pagamenti in contanti. Obiettivo della consultazione era capire se ci fosse spazio per misure di questo tenore nel quadro di un rafforzamento della direttiva antiriciclaggio, che già imponeva agli operatori di segnalare tutti i pagamenti *cash* superiori ai 10.000 euro.

Se quindi si intende proseguire su questa strada e favorire la tracciabilità, senza contemporaneamente danneggiare o influenzare negativamente i cittadini, appare evidente che bisogna percorrere altre strade.

Sempre secondo uno studio che arriva dalle istituzioni europee, commissionato dalla Banca centrale europea (BCE) e svolto in collaborazione con la banca centrale tedesca e quella olandese, è emerso che gli europei sono molto legati al pagamento in contanti. In particolare nel corso del 2016 (data in cui è stato fatto tale studio), oltre Malta, Cipro, la Grecia e la Spagna, l'Italia avrebbe effettuato ben l'86 per cento delle transazioni in contanti, mentre la Germania avrebbe seguito a breve distanza (dopo Austria e Portogallo) arrivando all'80 per cento. Secondo i dati della BCE, in Italia e in Spagna, dove vigono limiti fissati rispettivamente a 3.000 e 2.500 euro, i pagamenti

in contanti risultano superiori, sia come numero di transazioni che come valore, a quelli - già molto consistenti - registrati in Germania, dove non c'è alcun limite all'utilizzo del *cash* e nonostante ciò l'evasione è minima.

È inoltre noto che i pagamenti elettronici rappresentano un costo enorme per tutti gli attori del commercio locale e, al contempo, un grandissimo regalo alle banche che guadagnano su ogni singola transazione.

In conclusione, l'obiettivo principale dell'introduzione dello « scontrino parlante » è quello di introdurre uno strumento innovativo che riesca a conciliare l'utilizzo del contante con le dovute garanzie di sicurezza per quanto riguarda la tracciabilità.

Il presente disegno di legge ha il fine di liberalizzare l'uso del contante, estendendo la possibilità di emissione del sopracitato « scontrino parlante », volto a ridurre parte dell'evasione fiscale e a migliorare i controlli imponendo la segnalazione per tutti i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro, e prevedendo la possibilità di pagamento in contante anche attraverso normale fatturazione elettronica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione dei limiti per l'utilizzo del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 14 sono abrogati;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di cui al comma 3 è riferita alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la predetta soglia è riferita alla cifra di 1.000 euro ».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.

Art. 2.

(Introduzione della possibilità di emettere lo « scontrino parlante » per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale, cosiddetto « scontrino parlante », contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o

servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente; tale operazione, all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.

2. A decorrere dal 1° luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

3. All'attuazione del comma 1 provvede il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00